

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale xxxx/19, promossa con citazione in appello notificata in data 8.5.19

DA

BANCA

APPELLANTE

CONTRO

CLIENTE

APPELLATA

OGGETTO: appello.

L'appellante ha così concluso:

“In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata per omessa pronuncia ex art. 112 e 161 c.p.c. per i motivi meglio indicati in narrativa con tutte le conseguenze del caso anche di natura restitutoria con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.

Nel merito ed in via principale: in riforma totale 345/2019 del Giudice di Pace Milano, Avv. (omissis), pubblicata il 14.01.2019 mediante deposito in Cancelleria, non ritualmente notificata, accogliere il presente appello e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra (omissis) nell'ambito del giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dello stesso in considerazione della piena legittimità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti per i motivi meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra **CLIENTE** a rimborsare alla **BANCA** gli importi pagati all'odierna appellata in esecuzione della suddetta sentenza di primo grado esecutiva ex lege.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.”

L'appellata ha così concluso:

“Voglia l'adito Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

- 1) dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- 2) rigettarlo comunque nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
- 3) condannare la (omissis) s.p.a.. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò del 24.09.2021 n. 7675

Con atto di citazione notificato in data 8.5.19 la **BANCA**, già **(omissis) s.p.a.**, ha appellato la sentenza n. 345/19 pronunciata dal Giudice di pace di Milano depositata in data 14.1.19, al fine di ottenerne la totale riforma.

L'appellante espone che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto usurario il tasso previsto nel contratto di prestito contro cessione del quinto sottoscritto dall'appellata, atteso che ha operato il confronto del tasso soglia -ricavabile dal decreto ministeriale applicabile- con il TAEG indicato nel contratto, anziché con il TEG del contratto.

Si è costituita in giudizio l'appellata **CLIENTE**, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede la conferma della sentenza di primo grado, affermando la correttezza delle argomentazioni del Giudice di pace.

Orbene, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato.

Parte convenuta ha chiesto in primo grado di accertare che il finanziamento sottoscritto contro cessione del quinto sottoscritto nell'agosto del 2008 con la società **(omissis) s.p.a.** è usurario, atteso che vi è stato il superamento del tasso soglia al momento della stipulazione e ha, quindi, chiesto di condannare la predetta società alla restituzione degli interessi corrisposti, pari ad euro 2.720,97, oltre agli interessi legali.

Al riguardo ha fatto riferimento ad un tasso soglia del 15,10%, evidenziando invece che il TAEG indicato nel contratto di mutuo è pari 33,59% e che a tale tasso occorre far riferimento per il confronto, e non al TEG indicato nel contratto pari al 14,603%, poiché occorre tenere conto di tutte le somme corrisposte e quindi anche quelle per la assicurazione obbligatoria.

Il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha accolto la domanda affermando che il TAEG indicato nel contratto è superiore al tasso soglia pari al 13,78% e quindi è usurario. L'accertamento compiuto dal Giudice di Pace è erroneo.

Il contratto oggetto di causa indica un TAEG del 33,596% comprensivo del premio di polizza e un TEG del 14,603% con esclusione della polizza.

Per verificare il superamento del tasso soglia -e quindi del TEGM aumentato della metà-, il raffronto deve essere fatto con il TEG del singolo contratto e non con il TAEG, indice che adempie ad altre finalità.

Per la rilevazione del TEGM sino all'agosto del 2009 le Istruzioni della Banca d'Italia non tenevano conto delle spese di assicurazione nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Come già ritenuto da questo Tribunale (v. sent. Trib. Milano n. 526/19, giudice dott. A.Stefani), "va ricordato che il TEG è certamente inferiore al TAEG, perché questo secondo indice comprende anche le spese per imposte e tasse, mentre il primo no, come espressamente disposto dall'art. 644 c.p.

All'epoca per gli intermediari finanziari le Istruzioni in materia di usura erano dettate dall'UIC (v. Gazzetta Ufficiale 4/5/2006) ed esse al punto C4 prevedevano espressamente che "Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.". Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, dal momento che l'art. 54 primo comma d.P.R. n. 180/1950 prevede appunto per i prestiti contro cessione di quota dello stipendio l'obbligo "dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito."

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò del 24.09.2021 n. 7675

Parte attrice ha sostenuto che il costo delle polizza dovrebbe ugualmente essere computato nel TEG anche in tale ipotesi, ma la tesi non è condivisibile.

L'aspetto centrale della disciplina anti-usura introdotta dalla legge n. 108/1996 consiste nella fissazione di un parametro oggettivo per ciascuna categoria di operazione finanziaria, rilevato trimestralmente dal MEF e pubblicato sulla G.U., oltre il quale i tassi sono usurari, senza necessità di altre indagini. L'operazione richiesta dalla legge consiste quindi esattamente nel raffronto tra il tasso effettivo dell'operazione in esame (TEG) con il tasso soglia pubblicato.

Da ciò deriva l'esigenza imprescindibile che i due valori siano calcolati secondo le medesime modalità, cioè computando i medesimi oneri e applicando la medesima formula matematica.

Altrimenti il raffronto operato è privo di qualsiasi correttezza scientifica, perché metterebbe a confronto dati disomogenei.

Questo è il motivo per cui il TEG dell'operazione oggetto di causa deve essere calcolato, in caso di mutuo, secondo le modalità indicate nel paragrafo C3, lett. b) e computando gli oneri di cui al par. C4 delle Istruzioni, in base alle quali viene determinato il TEGM e quindi il tasso soglia (v. in questo senso Cass. 12965/2016).

Parte attrice ha completamente disatteso tale esigenza insuperabile. I risultati così raggiunti sono del tutto inattendibili. In particolare, il tasso calcolato da parte attrice non può essere posto a confronto con il tasso soglia, perché i due valori sono stati calcolati in modo diverso.

Nella fattispecie, quindi, manca una allegazione attendibile della parte relativamente al superamento del tasso soglia.”

Pertanto, poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di contesa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame, aumentato della metà), il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo.

Ne consegue che non risulta sussistente nella fattispecie in esame un superamento del tasso soglia al momento della stipulazione del contratto di cessione del quinto, atteso che erroneamente è stato effettuato il raffronto con il TAEG, anziché con il TEG e senza tener conto delle spese di assicurazione. D'altro canto, di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 19597/2020) hanno ribadito che va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1 L. n. 108/96 e il tasso effettivo globale della singola operazione; tutto ciò atteso sia il contenuto letterale della disposizioni che disciplinano il TEG e il TEGM, ovvero l'art. 644 comma 4 c.p. e l'art. 2 comma 1 L. n. 108/96, sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

Pertanto, il raffronto va correttamente operato tra il tasso-soglia pari al 15,105% - e invero occorre far riferimento alla categoria di operazioni “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” oltre 5.000,00 di cui al D.M. 23.6.08, pari al 10,07%, aumentato poi della metà- e il TEG del contratto pari del 14,603% con esclusione della polizza.

Non risulta pertanto l'ipotizzato superamento del tasso -soglia ai fini dell'usura.

E', invece, infondata la doglianza relativa alla mancata adozione da parte del Giudice di Pace del decreto ex art. 52 D. L.vo n. 196/03, atteso che la tutela ivi prevista è rivolta soltanto alle persone fisiche, come risulta dall'art. 4 lett. b) ed i) del citato testo normativo; anche il Supremo Collegio (v. Cass. n. 16807/2020) ha di recente affermato che “In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni".”

Essendo infondate, le domande dell'appellata andavano rigettate.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò del 24.09.2021 n. 7675

L'appello avverso la sentenza n. 345/19 pronunciata dal Giudice di pace di Milano depositata in data 14.1.19 è, quindi, fondato e va accolto e, in totale riforma della predetta sentenza, vanno rigettate le domande proposte dalla (omissis) s.p.a..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellata va condannata a rimborsare all'appellante, in riferimento ai due gradi di giudizio, le spese come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 345/19 pronunciata dal Giudice di pace di Milano depositata in data 14.1.19,

-rigetta le domande proposte dalla **CLIENTE**;

-condanna la **CLIENTE** a rimborsare alla **BANCA** le spese di giudizio che si liquidano con riferimento al giudizio di primo grado nella somma di euro 1.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge, ed inoltre con riferimento al presente giudizio nella somma complessiva di euro 1.956,00, di cui euro 1.782,00 per compenso ed euro 174,00 per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.

Milano, 23.9.2021

Il Giudice
dott. Guido Macripò